



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO: Nomina Organo di Revisione Economico/Finanziaria - TRIENNIO 2024/2026.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	No
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	No	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco dichiara di aver sentito in data odierna entrambi i revisori, il primo per ringraziarlo dell'operato svolto e il secondo per dare il benvenuto ed augurare buon lavoro.

Comunica che il dr GIACCHERO ha studio ad Ormea (CN) ed è stato sorteggiato dalla Prefettura, mentre all'ente spetta la nomina ufficiale e la determinazione del compenso annuale, che avviene sulla base di tariffari collegati alle fasce demografiche.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 42 del 28/12/2020, esecutiva a norma di legge, con la quale si nominava quale Revisore dei Conti del Comune di Bricherasio per il triennio 2021-2023 il Dott. Renato Berzano di Asti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. 267/2000 il periodo di mandato scade al concludersi dei tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina (14/01/2024);

RICHIAMATI:

- L'art. 16, comma 25, del D.Lgs. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che dispone, "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo(omissis)...";
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico – finanziario;

VISTO l'avviso pubblico, emanato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – pubblicato sulla G.U. n. 95 del 04.12.2012, relativo all'effettivo avvio del nuovo criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l'obbligo, per gli Enti Locali appartenuti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo dell'organo di revisione economico – finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal Regolamento approvato con D.M. n. 23/2012;

CONSTATATO che:

- con nota prot. n. 6309 del 13/06/2023 il Comune di Bricherasio ha provveduto a comunicare alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino la data di scadenza del proprio Organo di Revisione Contabile (14.01.2024);
- la Prefettura di Torino, in data 08/11/2023, ha proceduto alle operazioni di sorteggio come previsto dall'art. 5, comma 3 del DM 15 febbraio 2012 n.23, dall'elenco dei revisori dei conti istituito presso il Ministero di n. 3 nominativi, trasmettendo il medesimo elenco con nota prot. 197553/23/W – Servizio I del 08/11/2023;

DATO ATTO che la nomina può avvenire a seguito della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento, contemplate dalle disposizioni indicate al comma 4 dell'art. 5 del Regolamento di cui al DM n. 23/12, e dell'accettazione da parte dei soggetti designati;

CONSIDERATO che il nominativo estratto per le funzioni di Revisore del Conto per il Comune di Bricherasio è il Rag. Giaccheri Giorgio;

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio invitava il Rag. GIACCHERI Giorgio nato a Pieve di Teco (IM) il 01/10/1964 e residente ad Ormea (CN) in Viale A.S.Novaro n. 67, Dottore Commercialista – Revisore Contabile, a presentare formale accettazione all'incarico di Revisore dei Conti per il Triennio 2024-2027, affinché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

DATO ATTO che il nuovo Revisore dei conti designato dall'UTG si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico (comunicazione pervenuta in data 27/11/2023 protocollo n. 13182 del Comune di Bricherasio), allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di incompatibilità ed ineleggibilità;

VERIFICATO quindi che occorre procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 15 Gennaio 2024 – 14 Gennaio 2027, ai sensi degli articoli 234, 235 e 236 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recitano:

Art. 234.

Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3 bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Art. 235.

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno 45 giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'Ente;
- c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Art. 236.

Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell'Ente Locale presso cui deve essere nominato l'Organo di Revisione Economico Finanziaria e dai dipendenti delle Regioni, delle Provincie, delle Città Metropolitane, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

RILEVATO altresì che le funzioni e le responsabilità dell'organo di revisione contabile sono previste rispettivamente negli artt. 239 e 240 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ed eventualmente che lo statuto può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori;

RICHIAMATO l'art. 241, comma 7, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che l'ente locale stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina, tenuto conto dei limiti massimi del compenso base spettante, determinato con decreto ministeriale in base alla classe demografica di appartenenza e alle spese di funzionamento e investimento del comune;

VISTI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, aggiornati con Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 relativo all'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;

RITENUTO di stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 4.300,00 oltre cassa previdenziale ed IVA, come per legge, inferiore ai limiti previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 21.12.2018;

DATO ATTO che oltre al compenso annuo spettante ai sensi di legge, all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente non si riconosce alcun rimborso delle spese di viaggio sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;

RISCONTRATO, in riferimento al soggetto proposto:

1. l'assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;
2. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
3. il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.L.vo n. 267/2000; (A tale fine si precisa che non sono previste deroghe ai limiti all'affidamento di incarichi previsti dall'art. 238 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.);

ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina del Revisore per il triennio 15/01/2024-14/01/2027;

VISTI:

- Il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di revisore dei conti;
- Il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

TUTTO CIO' PREMESSO e considerato, il Sindaco procede a votazione in forma palese per alzata di mano, di nominare il Dott. Giorgio Giaccheri, Revisore del Conto del Comune di Bricherasio, ricordando che la nomina dovrà riportare la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

La votazione sulla proposta dà il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 11

Voti favorevoli: unanimità

Constatato l'esito delle votazioni, il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Bricherasio per il periodo 15/01/2024-14/01/2027, il Rag. Giorgio Giaccheri, Dottore Commercialista Revisore Contabile, residente ad Ormea (CN) in Viale A.S.Novaro n. 67, individuato dalla Prefettura in esito alle operazioni di sorteggio, come precisato dall'art. 5, comma 3, del D.M. 15 febbraio 2022, n.23;
2. Di dare atto che il Dott. Giorgio Giaccheri non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell'art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
3. Di dare atto che il Dott. Giorgio Giaccheri rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti;
4. Di stabilire il compenso annuo lordo (onnicomprensivo) di € 4.300,00, oltre all'IVA e ai contributi di legge nei limiti previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 21 Dicembre 2018;
5. Di dare atto che la spesa complessiva prevista per il triennio comprensiva di IVA, oneri di legge a carico dell'Ente e delle spese presunte a titolo di rimborso per viaggi, vitto e

alloggio effettivamente da sostenere trovano copertura al codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008 del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 in ragione di € 5.455,84 annui;

6. Di comunicare tempestivamente alla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo – i dati relativi al Revisore nominato, la durata dell’incarico e gli estremi della delibera di nomina;
7. Di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del Comune - UNICREDIT Banca Spa – entro 20 giorni dall’esecutività della presente delibera;
8. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all’assunzione dell’impegno di spesa.

Inoltre, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli: unanimità

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra
